

# I temi che affronteremo

- Il contesto giuridico generale del Non Profit con particolare riferimento ad OdV e APS
- Il D.Lgs 460/97 e la normativa Onlus
- La distinzione tra attività associative istituzionali , decommercializzate e commerciali
- Cenni sulla L.398/91
- Cenni sul Mod. EAS

# **Una indispensabile premessa...**

...quando si parla di Associazionismo - al di là dei temi "di cornice" che affronteremo insieme oggi - occorre essere consapevoli che la risposta "giusta" quasi sempre dovrà essere frutto del "combinato disposto" tra:

- **Ambito giuridico** =
  - Obblighi derivanti dalla natura di ciò che si è in quanto ente
- **Ambito fiscale**=
  - obblighi derivanti dalla natura (oggettiva e/o soggettiva) dei rapporti economici che l'ente intrattiene
- **Ambito amministrativo**=
  - Obblighi derivanti dalla natura delle attività che l'ente organizza

# Il concetto di “mancanza di scopo di lucro”

- L'obiettivo primario intorno al quale convergono le persone - nel momento in cui aderiscono ad un ente senza scopo di lucro - non può mai essere quello di realizzare un risultato economico finalizzato alla redistribuzione tra i soci , bensì quello di perseguire un fine ideale comune, pur adottando – al fine di raggiungerlo - strutture e forme organizzative atte allo scopo.

- “Senza scopo di lucro” quindi non significa necessariamente “disorganizzato” bensì che la ricchezza prodotta con l’attività svolta – magari anche attraverso l’utilizzo di idonei strumenti organizzativi purchè coerenti allo scopo - sarà finalizzata esclusivamente al perseguimento di quel fine ideale comune sancito nel “patto associativo”.
- Detto in altre parole significa che non necessariamente il rendiconto di un’ente senza scopo di lucro deve “chiudere a zero”, bensì che l’eventuale avanzo di gestione va obbligatoriamente destinato a fini coerenti la finalità dell’ente.

**Quali sono le diverse forme - nel  
nostro ordinamento - che un ente  
senza scopo di lucro può assumere  
in relazione alla propria natura  
civistica?**

<u>natura</u> <u>civileistica</u>	<u>riferimen to</u>	<u>natura</u> <u>dell'atto di costituzione</u>	<u>forma</u>	<u>risorse</u>
con personalità giuridica	libro I° C.C.			
associazioni riconosciute	art.12/35	contratto tra le parti	atto pubblico	patrimonio
fondazioni			atto unilaterale	patrimonio
associazioni non riconosciute	art.36/38	contratto tra le parti	form libera	fondo comune
comitati	art.39/42	contratto tra le parti	a seconda dei casi	a seconda dei casi

**Cosa presuppone la personalità giuridica di un ente senza scopo di lucro ?**

# **La personalità giuridica dell'ente corrisponde alla sua capacità di rappresentarsi in proprio e non attraverso terzi (DPR 361/2000)**

**Sono quindi enti  
senza personalità  
giuridica**

**Sono quindi enti  
con personalità  
giuridica**

- le associazioni non riconosciute
- i comitati

**Definita la natura civistica - ma  
indipendentemente da essa -  
quali sono le diverse forme che  
un ente senza scopo di lucro può  
assumere in relazione alle  
norme speciali?**

<b><u>Associazioni riconosciute e non</u></b>	Ass.ni genericamente dette	Codice Civile art. 12/38
	Associazioni promozione sociale	Legge 383/2000
	Associazioni di Volontariato	Legge 266/91
	Organizzazioni non Governative	Legge 49/87
	Associazioni sportive dilettantistiche	Legge 342/2000

# **La centralità dello statuto nell'attuale normativa**

- La Costituzione italiana riconosce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente per fini che non siano vietati dalla legge penale (ART. 18) senza alcuna autorizzazione, sino a non prevedere nemmeno la costituzione in forma scritta - nel caso delle associazioni non riconosciute -
- Lo Statuto è quindi affidato alla libera espressione della volontà – anche verbale - dei soci

- Ma - esclusivamente in relazione al riconoscimento di condizioni di maggior favore - la normativa oggi in vigore (sia giuridica che fiscale) pone come condizione , oltre alla forma scritta , alcuni “vincoli” da inserire obbligatoriamente negli statuti in relazione**
- **alla natura delle attività e/o allo status dei destinatari a cui l'ente si rivolge (ad esempio le ass. volontariato ex legge 266/91)**
  - **alla qualità partecipativa e democratica qualificante il tipo di rapporto associativo (caso tipico delle A.P. S. ex legge 383/2000)**

Quindi – fatte salve in ogni tipologia associativa la comune radice civilstica (l'idealità delle finalità e la mancanza di scopo di lucro)

la normativa attuale prevede una netta distinzione tra :

- le associazioni a vocazione solidaristica (tipica del volontariato)
- rispetto quelle a vocazione mutualistica (tipica delle APPS)

**Le Associazioni di Volontariato - costituite ai sensi della legge 266/91 - si caratterizzano infatti per alcuni tratti distintivi quali**

- I beneficiari dell'attività sono estranei all'ente
- Il servizio erogato non può mai dare origine ad un corrispettivo da parte di chi ne beneficia
- Le fonti di finanziamento sono definite con estremo rigore e limitate per tipologia della fonte
- Le prestazioni sono rese grazie all'apporto di lavoro svolto in modo prevalente, determinante volontario e gratuito da parte dei soci dell'ente.

- I soci non possono intrattenere in alcuna forma rapporti di lavoro con l'ente, fatto salvo il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute
- Le eventuali attività commerciali sono limitate nelle tipologie e nelle modalità da specifico Decreto (DM 25 maggio 1995 n.134)

# Quindi occorre tenere presente che ....

- L' associazione di volontariato costituita ai sensi della Legge 266/91 concretizza il raggiungimento della propria missione in stretta relazione alla totale gratuità delle prestazioni erogate e alla tipologia delle fonti di entrata, realizzando in questo modo la propria vocazione solidaristica

# Mentre ....

- L'Associazione di Promozione Sociale (APS) persegue la propria "mission" - secondo un principio di mutualità – rivolgendo la propria azione prevalentemente al proprio "interno"
- Può avvalersi anche di apporto di lavoro da parte dei propri soci (purchè ovviamente in modo non prevalente)
- Può prevedere – come legittima forma di "autofinanziamento" - il versamento da parte dei propri soci di corrispettivi specifici per le prestazioni erogate, purchè finalizzati allraggiungimento dello scopo sociale

# Purchè....

**Perseguia scopi di utilità sociale .....(art.2 legge  
383/2000)**

- Tale utilità sociale si concretizza non tanto nella tipologia di attività quanto nel metodo utilizzato per realizzarla
- È quindi l'effettività del rapporto - l' "agire in modo associativo" - attraverso la promozione della partecipazione attiva e consapevole dei soci al progetto associativo complessivo – che qualifica in modo premiante la natura dell'ente

# A proposito di onlus ....

- Molto ed impropriamente è stato detto a proposito di questo tema , ma occorre innanzi tutto aver ben chiaro che:
  - l'acronimo o.n.l.u.s. non definisce uno stato giuridico, bensì esclusivamente una opzione fiscale la quale , come tutte le opzioni, va esercitata attraverso una specifica comunicazione (qualora non sussistano le condizioni previste per le o.n.l.u.s di diritto)
  -

Per accedere a tale regime sono indispensabili alcune precondizioni fondamentali fissate dall'articolo 10 del decreto legislativo 460/97. La normativa in vigore prevede infatti non solamente l'esclusivo perseguitamento di finalità di solidarietà sociale così come elencate e definite ai commi 1 e 2 dell'art. 10 del D.Lgs 460/97 , ma anche che tali attività siano rientranti in due ben distinte e definite categorie.

- a) L'assistenza sociale e socio-sanitaria; la beneficenza; la tutela e la valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico finanziata con soli apporti economici da parte dello Stato; la tutela dell'ambiente; la ricerca scientifica di interesse sociale.
- Tali attività sono considerate a priori come perseguiti scopi diretti alla collettività.

- In questo caso sarà quindi la natura stessa dell'attività purchè svolta in via esclusiva (fatte salve le sole attività direttamente connesse ) a rendere possibile l'adozione del regime agevolativo onlus

b) L'assistenza sanitaria; l'istruzione; la formazione; lo sport dilettantistico; la promozione culturale ed artistica; la tutela dei diritti civili.

- Tali attività sono considerate invece come “perseguiti finalità di solidarietà sociale” solo se e quando esse sono dirette in via esclusiva a beneficio di persone svantaggiate per condizione fisica, psichica, economica o familiare oppure a componenti di collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari.

- In questo caso non sarà quindi la natura dell'attività svolta a rendere possibile l'adozione del regime agevolativo onlus bensì la natura esclusiva dei soggetti svantaggiati a cui essa si rivolge

- E' proprio in relazione a questa caratteristica che alcune organizzazioni , per coerenza tra le previsioni del 460/97 e le rispettive norme di riferimento , possono essere considerate onlus di diritto
- Associazioni di volontariato ex legge 266/91 iscritte nei registri
- Cooperative sociali ex legge 381/91
- Organizzazioni Non Governative ex legge 49/87

- Occorre ricordare infine che è data facoltà ad alcuni soggetti particolari (APS Nazionali di cui alla Legge 287/91 ed Enti Ecclesiastici) di assumere il regime onlus limitatamente allo svolgimento di una delle diverse tipologie di attività senza perdere la propria natura prevalente

**In fase costitutiva occorre quindi prestare molta attenzione a quali e quanti sono gli elementi che, in tema di statuto, differenziano in modo sostanziale la normativa fiscale (148 TUIR e Art. 4 DPR 633/72) rispetto quella speciale, in modo particolare in tema di Aps**

- E' utile quindi evidenziare una ad una tali differenze per rendersi conto concretamente di cosa esse comportino (ed intervenire con gli opportuni accorgimenti laddove negli statuti adottati ve ne fossero le esigenze )

**Agevolazioni fiscali  
Art. 148 Tuir (ires) e Art.4  
DPR 633/72**

**Status di APS (art. 3 legge  
383/2000)**

**Le clausole statutarie  
debbono essere inserite  
negli atti costitutivi o negli  
statuti redatti nella forma  
dell'atto pubblico o della  
scrittura privata  
autenticata o registrata**

**Agevolazioni fiscali  
Art. 148 Tuir (ires) e Art.4  
DPR 633/72**

**Status di APS (art. 3 legge  
383/2000)**

**Nello statuto devono  
essere previsti la  
denominazione, l'oggetto  
sociale l'attribuzione della  
rappresentanza legale e  
le modalità di scioglimento**

**Agevolazioni fiscali  
Art. 148 Tuir (ires) e Art.4  
DPR 633/72**

**Status di APS (art. 3 legge  
383/2000)**

**Lo statuto deve prevedere  
il divieto di distribuire  
anche in modo indiretto  
utili, avanzi di gestione,  
fondi , riserve o capitale  
durante la vita dell'ente**

**Lo statuto deve prevedere  
l'assenza di fini di lucro e  
il divieto di distribuire i  
proventi delle attività  
anche in forma indiretta**

**Agevolazioni fiscali  
Art. 148 Tuir (ires) e Art.4  
DPR 633/72**

**Status di APS (art. 3 legge  
383/2000)**

**Obbligo di devolvere il  
patrimonio dell'ente.....ad  
altra associazione con  
finalità analoghe o ai fini di  
pubblica utilità**

**Obbligo di devolvere il  
patrimonio in caso di  
scioglimento .....a fini di  
utilità sociale**

**Agevolazioni fiscali  
Art. 148 Tuir (ires) e Art.4  
DPR 633/72**

**Status di APS (art. 3 legge  
383/2000)**

**Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo,** escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per i maggiorenni il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione

**Norme sull'ordinamento interno ispirate a principi di democrazie ed uguaglianza dei diritti e dei doveri di tutti gli associati con la previsione dell'elettività delle cariche...**

**Agevolazioni fiscali  
Art. 148 Tuir (ires) e Art.4  
DPR 633/72**

**Status di APS (art. 3 legge  
383/2000)**

**Obbligo di redigere e di  
approvare annualmente un  
rendiconto economico  
finanziario secondo le  
disposizioni statutarie**

**Obbligo di redazione di  
rendiconti ecocomico  
finanziari nonché le  
modalità di approvazione  
degli stessi da parte degli  
organi statutari**

**Agevolazioni fiscali  
Art. 148 Tuir (ires) e Art.4 DPR 633/72**

**Status di APS  
(art. 3 legge  
383/2000)**

**Eleggibilità libera degli organi amministrativi**

**Principio del voto singolo(2532 2°comma c.c.)**

**Sovranità dell'assemblea dei soci**

**Criteri di ammissione e di esclusione dei soci**

**Criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari , delle relative deliberazioni , dei bilanci e rendiconti**

**Possibilità del voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo anteriore all'1/1/97 preveda tale modalità di voto ai sensi art.2532 ultimo comma c.c. e sempre che le stesse siano prive di una organizzazione a livello locale**

**Intransmissibilità della quota o del contributo associativo**